

COMUNE DI POGGIBONSI
Provincia di Siena

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2025**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999 della 851 del 23/06/2025 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 02/09/2025 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE REQUISITI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE. – ANNO 2025".

Il Dirigente del Settore
“Politiche Culturali, Sociali e alla Persona”

RENDE NOTO

Che a partire dalle ore 14:00 del giorno 11/09/2025 fino alle ore 14:00 del 08/10/2025 per n. 27 giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025.

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Finalità del presente bando è quella di erogare contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025 nei limiti delle risorse disponibili e determinati sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.

Per l'ammissione al Bando è necessario il possesso dei requisiti di seguito elencati.

I requisiti di cui all'Articolo 1, successivamente elencati, devono essere posseduti a partire dalla data di presentazione della domanda e permanere al momento e nel corso dell'erogazione del contributo. In particolare, i requisiti di cui al punto 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, e 1.7 devono sussistere oltre che per il richiedente, per tutti i componenti del suo nucleo familiare.

1.1 – Residenza e cittadinanza

Il richiedente deve:

- a) **essere residente** nel Comune di Poggibonsi e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- b) essere cittadino italiano, di uno Stato aderente all'Unione Europea, cittadino di Stati extra-europei o apolide, regolarmente soggiornante in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

1.2 – Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione per il richiedente e per il suo nucleo familiare

I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 e i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.2 All. A), **l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2025.**

Nel caso in cui un componente del nucleo familiare percepisca **l'Assegno di Inclusione (ADI)**, il comune ne prevede il riconoscimento solo per i mesi in cui non è stato ricevuto il beneficio.

1.3 – Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

Il richiedente deve essere **titolare di un regolare contratto di locazione** ad uso abitativo, **regolarmente registrato**, riferito all'alloggio sito nel Comune di Poggibonsi e di proprietà privata nel quale il richiedente risulti **avere la residenza anagrafica** con contratto di locazione per abitazione principale.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Si precisa altresì che il canone di locazione di riferimento per il 2025 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.7 All.A).

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatori potrà presentare autonoma domanda per sé e il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza. Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.8 All. A).

1.4 – Assenza di assegnazione di alloggi pubblici per il richiedente e per il suo nucleo familiare

Nessuno dei componenti il nucleo familiare deve essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di E.R.P. nel corso dell'anno 2025 comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.3 All.A).

1.5 – Patrimonio

a) **Patrimonio immobiliare**, nel dettaglio:

1. **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto**, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
2. **assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi** ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Le disposizioni di cui al punto a. *Patrimonio immobiliare* non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

- b) **Patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
- c) **Patrimonio complessivo non superiore a 40.000,00 euro**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti a) e b).

1.6 – Attestazione ISEE

È necessario essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risultino:

1. **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € **32.456,72 €**;

2. **valore ISEE non superiore a € 16.500,00.**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

Fascia "A": Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (**Euro 16.033,42**). Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B": Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 e l'importo di € **32.456,72**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

1.7 – Valore ISE del nucleo familiare inferiore al canone di locazione annuale e di valore ISE pari a "Zero"

In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore rispetto al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nell'istanza di partecipazione al bando la propria fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione. **E' necessario inoltre allegare alla domanda la documentazione attestante la fonte di sostentamento attraverso le modalità di seguito indicate:**

1. Espresa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
2. **Modulo A o** certificazione attestante l'erogazione di aiuti economici rilasciata dall'ente o associazione che presta assistenza;
3. Documentazione comprovante nel caso in cui il richiedente percepisca redditi non soggetti ad IRPEF (es.: Nuovo contratto di lavoro, rendite INAIL, assegni accompagnamento, ecc.);
4. **Modulo B** (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) a firma del soggetto erogante, con specifica indicazione dell'importo mensile erogato che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredato della copia del documento di identità del dichiarante nel caso in cui il richiedente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche (queste ultime non possono far parte dello stesso nucleo familiare dell'intestatario della domanda).

A proposito di tali dichiarazioni sostitutive si procederà ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 a idonei controlli, si richiama pertanto l'art. 76 del medesimo DPR circa le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

Si precisa che la mancata produzione delle dichiarazioni e/o attestazioni di cui al punto 1.7 è da ritenersi motivo di esclusione.

Si precisa inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La graduatoria definitiva sarà inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli stabiliti dalle leggi vigenti.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando il **nucleo familiare** è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Cioè il nucleo familiare è cioè **composto da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando**. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art.3 del D.P.C.M. 159/2013).

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si procederà ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Deve essere allegata alla domanda, pena l'esclusione, la documentazione ai punti 4.1 e 4.2 nelle modalità e nei tempi di seguito specificati:

4.1 – Fase Presentazione domande (11/09/2025 - 08/10/2025)

- a) Per i soli cittadini extracomunitari copia del **permesso di soggiorno**;
- b) Per i soli soggetti che dichiarano **“ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo** come meglio esposto all'art. 1 punto 1.7 del presente bando:
 1. espressa **certificazione**, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza economica;
 2. espressa **certificazione (o Modulo A)** a firma del legale rappresentante dell'ente o associazione che presta assistenza che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza economica;
 3. in alternativa dovranno presentare una autocertificazione (**Modulo B**) circa la fonte accertabile di sostentamento;
 4. per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorrerà presentare attestazione di tali entrate.

La fase di presentazione delle domande si conclude con la pubblicazione in albo pretorio della *Graduatoria definitiva (presentazione domande)*. **La collocazione in *Graduatoria definitiva (presentazione domande)* non garantisce automaticamente il diritto all'erogazione del contributo**, gli aventi diritto presenti in graduatoria dovranno presentare, pena la perdita del diritto al contributo, le ricevute di pagamento del canone di affitto nelle modalità e nei tempi specificati al punto 4.2.

4.2 – Fase Presentazione Ricevute (02/01/2026 - 31/01/2026)

Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, **gli iscritti in *Graduatoria definitiva (presentazione domande)* sono tenuti a produrre al competente ufficio del Comune le ricevute dei pagamenti del canone di locazione entro e non oltre il 31/01/2026.**

È onere dei concorrenti presentare, con le stesse modalità di presentazione della domanda, le ricevute del canone di locazione nei termini previsti e dunque gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio.

Alla fine della Fase Presentazione Ricevute gli iscritti in *Graduatoria definitiva (presentazione domande)* che hanno presentato le ricevute nei tempi e nelle modalità indicati verranno inseriti nell'elenco "*Graduatoria definitiva (presentazione ricevute)*".

Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione (prima fase).

Si precisa che:

- a) **in caso di pagamento in contanti** deve essere allegato alla domanda, pena l'esclusione, il **Modulo G – Attestazione del pagamento del canone di locazione 2025**: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del proprietario corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) **in caso in cui il pagamento avvenga tramite istituto bancario o postale**, dovrà essere presentata attestazione dell'avvenuto bonifico contenente il Codice Riferimento Operazione (il CRO o TID). Si precisa altresì che non verranno accettate quali ricevute gli estratti dei conti correnti, gli screenshot delle disposizioni e qualsiasi altra documentazione in cui non saranno presenti i seguenti dati:
 - nome e cognome del locatore;
 - nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento;
 - indirizzo dell'alloggio locato;
 - mese ed anno di riferimento;
 - importo del canone di locazione;
 - Codice Riferimento Operazione.

In alternativa, nel caso di **conduttori morosi**, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni sostitutive (**Moduli C e D**).

Solo successivamente verrà comunicata la conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

1. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
2. se dalle relative ricevute risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di **decesso del beneficiario**, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi a seguito di presentazione del **Modulo E – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso successione**.

ART. 5 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda d'ammissione al bando deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE ON – LINE** tramite la procedura sul sito www.comune.poggibonsi.si.it.

I dati richiesti sono tutti obbligatori e l'incompleta compilazione comporta l'esclusione della domanda. Le istanze devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista nel presente bando.

Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richieste da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nei casi in cui di tali assenze non sia data previa informazione per iscritto al servizio.

Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, le ricevute di pagamento del canone, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione.

ART. 6 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

La graduatoria di assegnazione è formata in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sottoindicata:

fascia a): $\text{canone locazione} / \text{valore ISE} = \text{Punteggio}$

fascia b): $\text{canone locazione} / \text{valore ISE} = \text{Punteggio}$

Qualora esistano situazioni di parità, si procederà alla collocazione in graduatoria in ordine crescente di ISE; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

In presenza di ISE zero o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione.

ART. 7 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Istruttoria delle domande: il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Formazione delle graduatorie

- **GRADUATORIA PROVVISORIA:** il Dirigente del Settore "Politiche Culturali, Sociali e alla Persona", successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della **Graduatoria provvisoria**, ordinata in base a quanto disposto all'articolo precedente. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi. Nella graduatoria non saranno riportati il nome e il cognome del richiedente ma solo il protocollo assegnato al momento della compilazione

della domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso attraverso il **modulo F** alla Commissione Comunale entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all'Albo Pretorio.

- **GRADUATORIA DEFINITIVA (PRESENTAZIONE DOMANDE)**: la Commissione, decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute nei termini di validità del bando e dichiarate nella domanda e, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, formula la *Graduatoria definitiva (presentazione domande)*, ripubblicandole all'Albo Pretorio per altri 15 giorni.
- **GRADUATORIA DEFINITIVA (PRESENTAZIONE RICEVUTE)**: il Dirigente del Settore "Politiche Culturali, Sociali e alla Persona", successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle ricevute da parte degli iscritti in "*Graduatoria definitiva (presentazione ricevute)*" come meglio specificato ai punti 4.1 e 4.2, procede all'adozione della *Graduatoria definitiva (presentazione ricevute)*.

Le graduatorie definitive esplicano la loro validità dal 1° giorno della pubblicazione.

L'esposizione delle graduatorie all'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

Le graduatorie verranno approvate con determinazione dirigenziale.

ART. 8 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria è valida fino al 31.12.2025.

ART. 9 – DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo è così calcolato:

- a) per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune, come da disposizione della Regione Toscana, si riserva di:

- a) erogare l'intero contributo massimo teorico secondo l'ordine della graduatoria fino a concorrenza dell'importo complessivo disponibile;
- b) applicare eventuali riduzioni proporzionali sulle quote massime teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse ed erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse, ha facoltà di destinare una percentuale del fondo regionale trasferito alla **Fascia B**. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Pertanto **la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto**. I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue disponibili.

Si specifica inoltre che sulla base di quanto disposto dalla D.G.R.T. 851/2025 art. 5.3 All.A, **la quota di contributo erogata non potrà essere inferiore ad Euro 200**.

Il contributo viene attribuito a partire dal 1° gennaio 2025 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

Il contributo viene erogato entro il 30 settembre 2026 salvo diverse disposizioni da parte della Regione Toscana.

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.

La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e l'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di presa in possesso dell'alloggio. E', inoltre, causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 11 – MOROSITÀ DEL CONDUTTORE

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di conduttori morosi, di erogare il contributo relativo ai mesi non versati direttamente ai locatori. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio 2026, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore (**moduli C e D**), i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2025. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non

attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per il 2026.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI, PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo email o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

ART. 13 – INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Poggibonsi, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni: I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: **dati identificativi**: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare); I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento del servizio. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a:

Titolare: COMUNE DI POGGIBONSI - Piazza Cavour, 2 - 53036 Poggibonsi
 comune.poggibonsi@postacert.toscana.it – 05779861

DPO (responsabile protezione dei dati):

Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana (Avv. Flavio Corsinovi) Telefono: 0577 049440
 Email: rpd@consorzioerrecablate.it
 PEC: rpd@pec.consorzioerrecablate.it

ART. 14 – NORMA FINALE

Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione n. 851 del 23/06/2025.

Poggibonsi, 10/09/2025

*La Dirigente del Settore
 “Politiche Culturali, Sociali e alla Persona”
 Dott.ssa Roberta Guerri*